

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 58 DEL 27/12/2002

VERBALE:

Letto, approvato e
sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno **30 DIC. 2002** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Seravezza, 9 GEN. 2003

IL DIRETTORE

OGGETTO: Approvazione di contenuti ed indicazioni integrative all' Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici.

L'anno duemiladue, addì ventisette del mese di dicembre, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo Garfagnana, Piazzetta Ariosto n°1, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999.

Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n°7, Assenti n°5

(A = Assente P = Presente)

| | |
|-----------------------------|---|
| PAOLO CATTANI | P |
| GIOVANNI CORRIERI | A |
| PIERO SACCHETTI | P |
| AGOSTINO NINO FOLEGNANI | P |
| VINCENZO COLASANTI | A |
| CRISTOFORO FELICIANO RAVERA | P |
| ALBERTO ABRAMI | P |
| GIANCARLO VOLPINI | P |
| CHRISTIAN DAIMO | A |
| GIUSEPPE NARDINI | A |
| EZIO GINO RONCHIERI | A |
| LUIGI GRASSI | P |

Responsabile procedimento amministrativo
- RAFFAELLO PUCCINI

Partecipa il Direttore dell'Ente
- ANTONIO BARTELLETTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con delibera n. 71 del 13.11.1999, veniva approvato l'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*;

CONSIDERATO che con delibera n. 54 del 29.12.2000 e con delibera n. 13 del 14.05.2002 l'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici* di cui sopra veniva integrato con ulteriori norme ed indirizzi;

VISTE le istanze pervenute agli uffici del Parco;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con n.7 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai n.7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di integrare il documento *Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999 e integrato con delibera n. 54 del 29.12.2000 e con delibera n. 13 del 14.05.2002, con le seguenti norme:

Costruzione di nuove piscine

Nelle aree parco, come individuate dalla L.R. 65/97, che si trovano al di sotto degli 800 metri di altitudine sul livello del mare, è consentita la realizzazione di nuove piscine purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Non è ammessa la realizzazione di piscine nei territori identificati come alpeggi, insediamenti pastorali, villaggi pastorali, aree boscate e aree di particolare rilevanza naturalistica;
2. La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente nell'ambito di alberghi e strutture agrituristiche: tali manufatti possono essere realizzati solo all'interno dei fondi di pertinenza dell'azienda agriturbistica e devono essere di stretta pertinenza degli edifici destinati alle funzioni ricettive;
3. L'intervento deve rispettare i criteri sostenibilità in relazione agli approvvigionamenti energetici e in generale nelle soluzioni tecniche adottate;

4. L'intervento deve rispettare i criteri di reversibilità in relazione alle tecnologie costruttive utilizzate che devono poter facilmente consentire un eventuale smantellamento del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi;
5. Il volume della piscina deve essere contenuto nel piano di campagna. Le modificazioni della morfologia del sito devono essere minime. Nel caso di siti in pendenza, eventuali opere di contenimento delle pareti a valle dovranno essere realizzate con terrapieni rinverditi. Non sono consentite opere di contenimento in muratura ad eccezione di murature a secco se presenti e già utilizzate in loco. A consolidamento dei versanti e dei terrapieni è prescritto l'uso delle tecniche della ingegneria naturalistica;
6. Nella richiesta di Nulla osta del Parco, dovrà essere allegata una dichiarazione del richiedente, di messa a disposizione dell'invaso per finalità pubbliche relative al rifornimento da parte dei mezzi aerei e terrestri impiegati nelle operazioni di antincendio boschivo, attuate nell'ambito del Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana;
7. Nel progetto dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento idrico e le modalità di smaltimento delle acque utilizzate;
8. La superficie delle piscine non potrà essere superiore a 72 mq; il fondo e le pareti interne delle piscine dovranno essere di colore scuro;

Interventi edilizi ed urbanistici sui fabbricati rurali

Per gli interventi edilizi ed urbanistici da realizzarsi nei territori identificati come alpeggi, insediamenti pastorali, villaggi pastorali, aree di particolare rilevanza naturalistica; nonché per gli interventi edilizi ed urbanistici da realizzarsi negli edifici identificati come metati, seccatoi, capanne pastorali e in tutti gli altri edifici che per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche, costituiscono esempi particolarmente significativi e ben conservati delle architetture rurali apuane, sono da applicarsi gli indirizzi e le direttive contenute nella delibera di Consiglio direttivo n. 52 del 15.12.2000 e nel suo "ALLEGATO A";

Realizzazione di vani interrati in fabbricati esistenti

Nelle aree parco, come individuate dalla L.R. 65/97, che si trovano al di sotto degli 800 metri di altitudine sul livello del mare, è consentita la realizzazione di piccoli vani completamente interrati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Non è ammessa la realizzazione di tali interventi nei territori identificati come alpeggi, insediamenti pastorali, villaggi pastorali, aree di particolare rilevanza naturalistica;

2. Non è ammessa la realizzazione di tali vani interrati nei metati e seccatoi (essiccatoi per castagne) e in tutti gli altri edifici che per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche, costituiscono esempi particolarmente significativi e ben conservati delle architetture rurali apuane;
3. L'intervento deve essere contenuto nei limiti di superficie del manufatto esistente e non deve comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore;
4. La realizzazione del vano interrato dovrà tenere conto delle condizioni di stabilità del manufatto esistente che non potrà essere demolito;
5. L'altezza massima del vano interrato non dovrà superare i 220 cm;
6. L'accesso al vano interrato dovrà essere previsto solo dall'interno del fabbricato esistente;

Di dare mandato all'U.O.C. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;